

Pubblicata il 9 luglio 2021

N. 04753/2021 REG.PROV.COLL.

N. 03869/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3869 del 2017, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Lucariello, Maria Hilda Schettino, Daniele Graziano, con domicilio eletto presso lo studio Daniele Graziano in Napoli, via Scipione Bobbio n. 15;

contro

U.T.G. - Prefettura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Armando Diaz, 11;

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA:

A) del provvedimento emesso dal Prefetto della Provincia di Napoli in data 28 giugno 2017, prot. n. 0130416, conosciuto in data 3 luglio 2017, a seguito di notifica a mani proprie del Sig. -OMISSIS-con cui veniva disposto il divieto di detenere armi e munizioni ai sensi dell'art. 39 TULPS;

B) di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 29 giugno 2021, tenuta da remoto con modalità Microsoft Teams a termini del D.L. 44/2021 conv. in L. 76/2021, la dott.ssa Maria Abbruzzese e trattenuta la causa in decisione sulla base degli atti, tenuto conto delle note di udienza depositate da parte ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente impugnava l'atto in epigrafe recante divieto di detenzione di armi a seguito di sottoposizione di esso ricorrente ad indagini preliminari per il tentato omicidio della consorte, in concorso con i figli, e ciò nonostante la piena confessione del figlio minore, che si era assunto la esclusiva responsabilità dei fatti contestati (aggressione realizzata con un coltello ai danni della madre), confermata dalle stesse dichiarazioni della persona offesa, e la conseguente archiviazione del procedimento a carico di esso ricorrente.

Deduceva che il provvedimento si palesava certamente erroneo intanto in punto di fatto, giacché riteneva esso ricorrente "responsabile di tentato omicidio pluriaggravato in concorso con i figli, in danno della moglie..." e dunque non più in possesso dei "rigidi requisiti di affidabilità prescritti dalla vigente disciplina in materia di armi", tenuto conto che il coltello (di marca Defender) utilizzato dal figlio per compiere l'insano gesto nei confronti della madre era di proprietà del ricorrente, che lo deteneva "in un comò della propria camera da letto, quindi non solo nella sua esclusiva disponibilità" ma anche del figlio e del nucleo familiare; l'accesso agli atti nelle more effettuato consentiva di accertare che l'Amministrazione non aveva tenuto in alcun conto l'intervenuta archiviazione in sede penale né le osservazioni in sede procedimentale svolte nel suo interesse.

Da qui il ricorso che deduce: Violazione e/o erronea applicazione degli artt. 11- 39, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS); Violazione e/o erronea applicazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 s.m.i.; Violazione artt. 3 e 97 Cost.; Eccesso di potere per difetto di istruttoria; travisamento ed erronea e/o parziale e/o incompleta valutazione dei fatti; Violazione di legge: il provvedimento è fondato su presupposti di fatto del tutto erronei, posto che il ricorrente non si è affatto reso responsabile del tentato omicidio della moglie, come risultante dall'intervenuta archiviazione in sede penale; è erronea pure l'affermazione circa le modalità di detenzione dell'arma (coltello) utilizzata per il tentato delitto, da cui l'Amministrazione procedente

desumerebbe la sua inaffidabilità, stante la natura di arma impropria del coltello in questione e l'insussistenza di regole specifiche per la sua detenzione e custodia, la cui inosservanza possa essere contestata al ricorrente; in ogni caso, il coltello in questione era ben nascosto all'interno di un cassetto del mobile all'interno della stanza del ricorrente, e dunque in luogo idoneo a impedirne l'uso a terzi; non può dunque sostenersi che le modalità di custodia del coltello abbiano involontariamente agevolato il proposito criminoso del figlio.

Concludeva per l'accoglimento del ricorso.

Si costituiva la Prefettura di Napoli con memoria di stile, di seguito depositando documentazione e nota illustrativa dell'Ufficio.

A seguito di istanza di prelievo di parte ricorrente, la causa era chiamata all'udienza del 29 giugno 2021 e sulle conclusioni in atti riservata in decisione.

DIRITTO

E' contestata la legittimità del provvedimento con il quale il Prefetto della Provincia di Caserta ha vietato al ricorrente la detenzione di armi, munizioni e materiale esplosivo a seguito del denunciato tentato omicidio della moglie, avvenuto per mano del figlio minore di esso ricorrente mediante un coltello, di marca "Defender", di proprietà del ricorrente e da questi detenuto in un cassetto di un mobile della sua camera da letto.

Giova preliminarmente, ai fini della decisione, richiamare i pertinenti indici normativi.

L'art. 11 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931) dispone, al secondo e terzo comma, che "Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione".

L'art. 39 del medesimo Testo unico dà poi facoltà al Prefetto di "vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplosive, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne".

L'art. 43, infine, oltre alle previsioni di carattere generale contenute nell'art. 11, dispone che la licenza di portare armi non può essere concessa a chi abbia riportato una condanna per le fattispecie penali ivi previste (ad esempio, per estorsione o per delitti contro la personalità dello Stato o l'ordine pubblico) e, altresì, "a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi".

Come rilevato dalla Corte costituzionale (sentenze n. 440/1993 e n. 24/1981), il potere di rilasciare le licenze per porto d'armi "costituisce una deroga al divieto sancito dall'art. 699 del codice penale e dall'art. 4, primo comma, della legge n. 110 del 1975"; "il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, eccezione al normale divieto di portare le armi".

Ciò comporta che – in disparte le disposizioni specifiche previste dagli articoli 11, 39 e 43 del T.U.L.P.S. – rilevano i principi generali del diritto pubblico in ordine al rilascio dei titoli discrezionali.

Oltre alle disposizioni del T.U.L.P.S. che riguardano i requisiti di ordine soggettivo dei richiedenti (in particolare, gli articoli 11, 39 e 43), rilevano quelle (in particolare, gli articoli 40 e 42) che attribuiscono in materia i più vasti poteri discrezionali per la gestione dell'ordine pubblico:

per l'art. 40, "il Prefetto può, per ragioni di ordine pubblico, disporre, in qualunque tempo, che le armi, le munizioni e le materie esplodenti, di cui negli articoli precedenti, siano consegnate, per essere custodite in determinati depositi a cura dell'autorità di pubblica sicurezza o dell'autorità militare"; quindi il Prefetto può senz'altro disporre il ritiro delle armi, purché, ovviamente, sussistano le idonee ragioni da palesare nel relativo provvedimento;

per l'art. 42, "il Questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65", il che significa che il Prefetto può verificare se nei casi concreti vi sia il "dimostrato bisogno" di un porto d'armi, in rapporto ai profili coinvolti dell'ordine pubblico.

Al riguardo, la giurisprudenza (cfr., ex pluris, Cons. di Stato, III, nn. 2162/2015 e 5298/2014) ha affermato che la valutazione di pertinenza dell'Autorità di pubblica sicurezza persegue lo scopo di prevenire, per quanto possibile, l'abuso di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili, tanto che la valutazione ostensiva è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma situazioni genericamente non ascrivibili a "buona condotta".

Nell'osservare come l'autorizzazione al possesso delle armi non integri un diritto, ma costituisca, appunto, il frutto di una valutazione discrezionale nel quale devono unirsi la mancanza di requisiti negativi e la sussistenza di specifiche ragioni positive, deve ritenersi che la regola generale sia dunque rappresentata dal divieto di detenzione delle armi, che l'autorizzazione di polizia è suscettibile di rimuovere in via di

eccezione, in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali, che è compito della competente amministrazione prevenire.

Va invero rammentato come il nostro ordinamento sia ispirato a regole limitative della diffusione e possesso dei mezzi di offesa, tant'è che i provvedimenti che ne consentono la detenzione ed l'utilizzo vengono ad assumere – su un piano di eccezionalità – connotazioni concessorie di una prerogativa che esula dall'ordinaria sfera soggettiva delle persone.

Ciò determina che, nel bilanciamento degli interessi coinvolti, assume carattere prevalente, nella scelta selettiva dell'amministrazione, quello di rilievo pubblico, inerente alla sicurezza e all'incolumità delle persone, rispetto a quello del privato.

Ne discende che la facoltà di vietare la detenzione delle armi nei confronti delle persone ritenute capaci di abusarne, riconosciuta al Prefetto dall'art. 39 T.U.L.P.S., è caratterizzata da un'ampissima discrezionalità, e ha lo scopo di prevenire, per quanto possibile, non solo i delitti dolosi, ma anche i sinistri involontari che potrebbero avere occasione dalla disponibilità delle armi da parte di soggetti non pienamente affidabili (cfr. TAR Toscana, n. 1167/2019). Una così lata discrezionalità è attribuita all'Autorità di pubblica sicurezza non per finalità sanzionatorie e punitive, bensì per ragioni di prevenzione; sicché, ai fini della revoca dell'autorizzazione e del divieto di detenzione di armi e munizioni, non è necessario un obiettivo ed accertato abuso delle armi, ma è sufficiente che il soggetto non offra un completo affidamento in ordine al loro corretto e avveduto uso (cfr. TAR Molise, n. 64/2021) e l'ampiezza della discrezionalità riconosciuta in questa materia all'Autorità di pubblica sicurezza ne consente il sindacato giurisdizionale solo sotto i profili dell'irragionevolezza e dell'illogicità manifesta.

I provvedimenti in materia di armi scontano, dunque, l'ampia discrezionalità dell'Amministrazione procedente, che può negarne la detenzione o il porto ove ravvisi motivatamente ragioni di non completa affidabilità in capo al richiedente e sulla base di una valutazione prognostica di valenza latamente cautelare; tanto sul presupposto, come detto, della insussistenza di un diritto all'arma e del contrapposto interesse pubblico alla minor diffusione di strumenti di offesa, riservati al possesso di soggetti assolutamente affidabili e solo in considerazione di ragioni di "motivato bisogno", anche lavorative, ovvero per uso sportivo ovvero di esercizio della caccia.

Tanto giustifica anche l'estremo rigore con cui l'Amministrazione deve esaminare le condizioni di detenzione e utilizzo delle armi e negare, l'una e l'altro, ai soggetti che, per le più svariate ragioni, non siano pienamente affidabili e che, in forza di quanto a loro carico risultante, potrebbero, in base ad una valutazione prognostica, tuttavia fondata su base fattuale, abusare delle armi.

Tanto premesso, ad avviso del Collegio, il quadro fattuale preso in considerazione dal Prefetto per vietare la detenzione delle armi al ricorrente effettivamente giustifica la operata valutazione di non piena affidabilità e certamente, tenuto conto delle concrete circostanze del caso, consigliava il divieto di detenzione delle armi e, a fortiori, dà conto della non palese irragionevolezza e la non illogicità della scelta compiuta dall'Amministrazione procedente.

Occorre considerare che l'ambiente familiare in cui il ricorrente viveva è stato sconvolto dal grave episodio di tentato omicidio in danno della moglie di esso ricorrente mediante un'arma impropria (coltello) di proprietà ancora di esso ricorrente, da questi detenuta ma, evidentemente, a disposizione dei componenti della sua famiglia e di libero accesso agli stessi; quand'anche, a seguire il ricorrente, non fossero normate specifiche disposizioni e cautele per la detenzione delle armi improprie, non è dubbio che un coltello "defender", ossia un'arma impropria, usata per la difesa personale (oltre che, ovviamente, per l'offesa), ma affatto assimilabile, a dispetto dell'argomentato tentativo di dequotazione di offensività dello stesso, a un coltello "da cucina", in presenza di minori all'interno della casa familiare, richiedesse speciali oneri di custodia e non la mera collocazione della stessa nel cassetto di un comò; le circostanze concrete del grave episodio occorso danno invero conto della facilità con cui è stato possibile individuare il luogo di detenzione e materialmente utilizzare l'arma; il che, a prescindere come detto dalla irrilevanza penale del fatto, non è certamente sintomatico di una particolare accortezza nella detenzione di oggetti comunque atti ad offendere e, a cascata, di completa affidabilità nella detenzione e uso delle armi.

Non sembra ultroneo, a tal proposito, richiamare la consolidata giurisprudenza della Cassazione in ordine all'individuazione, in concreto, delle modalità di custodia degli strumenti atti ad offendere.

In particolare, la Corte di Cassazione, nell'analizzare il disposto di cui all'art. 20 della l. n. 110/1975 ("La custodia delle armi deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica") e nell'enucleare principi validi anche per le c.d. "armi improprie", ha avuto modo di chiarire che, benché non siano in concreto individuate le modalità della imposta custodia, le stesse devono essere adeguate di volta in volta alle situazioni contingenti e proporzionate al pericolo che si intende scongiurare, segnalando che, tra le situazioni contingenti, sono da considerare, inter alia, la convivenza familiare con altri soggetti, la presenza di minorenni, le condizioni dell'arma, il luogo, più o meno accessibile, in cui l'arma è detenuta, allo scopo non solo di ostacolare i possibili furti ma anche di evitare che persone che frequentano o che si trovino nel luogo di custodia entrino con facilità in possesso dell'arma al di fuori del controllo del legittimo detentore (cfr. Cassazione, sez. Il penale, n. 29848/2019).

Il successivo art. 20 bis della l. n. 110 del 1975 (che reca il divieto di rendere agevole l'impossessamento di armi rispetto, tra l'altro, a persone di minore età) impone, poi, ulteriori cautele nella detenzione delle armi, volte ad impedire che uno dei soggetti contemplati dalla disposizioni (minori incapaci, persone inesperte o tossicodipendenti) riesca a impossessarsi delle armi (Cassazione, sez. I penale, n. 20192/2019), peraltro affermando la penale responsabilità in un caso in cui la conservazione delle armi all'interno di un mobile o di uno scrittoio, anche chiuso a chiave, ma con chiave reperibile, non è stata ritenuta integrare cautela sufficiente ad impedire l'accesso all'arma medesima (Cass., Sez. I pen., n. 18931/2013).

Applicando i suesposti principi, opportunamente adattati al caso che ne occupa, è evidente che la detenzione di un coltello "defender", riposto in un cassetto senza l'uso di ulteriori cautele, e dunque facilmente accessibile anche ai minori conviventi (come poi materialmente è stato), è fatto che, non contestato nella sua oggettività, e indipendentemente dalla sua rilevanza penale, ben può essere valutato dall'Autorità di polizia per minare l'affidabilità del soggetto e negare per il futuro la possibilità di detenere armi.

Nel caso di specie, pertanto, il discrezionale apprezzamento esercitato dalla competente Autorità non si è discostato dalle superiori coordinate ermeneutiche, sicché è infondato il motivo sollevato in ricorso, essendo la motivazione adottata dall'Amministrazione, sulla base dei fatti risultanti dall'istruttoria svolta e comunque acquisiti agli atti (oltre che confermata, quanto alla loro oggettività), del tutto coerente e idonea a dare conto dei presupposti fondanti il provvedimento inibitorio e poi quello ablativo, tenuto conto degli interessi tutelati e della natura, come detto, latamente cautelare e preventiva, degli atti regolanti il controllo delle armi.

Peraltro, il ricorrente non ha fornito elementi che comprovino l'effettiva elisione dei profili di inaffidabilità reputati ostativi ed ha fondato la propria pretesa unicamente sulla protestata irrilevanza penale dei fatti segnalati e sulla loro non pertinenza rispetto alla ritenuta possibilità di abuso delle armi, deduzioni entrambe insufficienti ad inficiare la ben più complessa e globale valutazione rimessa all'Autorità di Pubblica sicurezza.

Giova al riguardo solo aggiungere che tale pretesa collide con il ricostruito quadro normativo e giurisprudenziale, secondo cui la detenzione e il porto di armi ben possono essere inibiti e revocati anche in assenza di pregiudizi e controindicazioni specificamente connessi al corretto uso delle armi, potendo l'Autorità amministrativa valorizzare, nella loro oggettività, sia fatti di reato, sia vicende e situazioni personali che non assumono rilevanza penale (e neppure attinenti alla materia delle armi), da cui si possa, comunque, desumere la non completa affidabilità del soggetto interessato all'uso delle stesse e tanto per la inesistenza di un diritto soggettivo alla detenzione e al porto d'armi, visto che la regola generale è costituita dal divieto di detenzione di strumenti atti ad offendere.

Come si è detto, l'Amministrazione può rimuovere in via di eccezione, in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali, tali divieto, alla luce di una valutazione discrezionale che tenga conto della mancanza di requisiti negativi e, per quanto rileva nel presente giudizio, della sussistenza di specifiche ragioni positive che, nel caso in esame, non sono state né prospettate né tanto meno documentate dal ricorrente (cfr. art. 43 del T.U.L.P.S., secondo cui la licenza di portare armi non può essere concessa "a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi").

Il ricorso merita dunque la reiezione.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - NAPOLI (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Amministrazione resistente che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.